



REGOLAMENTO DEL NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

art. 1 (Costituzione del gruppo)

E' costituito il "Nucleo Comunale di Volontariato di Protezione Civile" del Comune di Zavattarello. Il Nucleo è diretto dal Sindaco e dall'Assessore o Consigliere competente delegato, e collabora con gli Uffici Comunali nell'espletamento delle attività proprie della Protezione Civile e di quelle connesse con la tutela del territorio e della sicurezza pubblica e privata. Il Nucleo non ha scopo di lucro ed ha sede presso gli uffici comunali. L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione allo stesso.

Art. 2 (Adesioni ammissioni e simboli)

Al Nucleo potranno aderire cittadini maggiorenni d'ambo i sessi residenti o domiciliati nel territorio comunale, prestando la propria opera secondo le direttive impartite degli Uffici Comunali preposti, nei limiti di disponibilità dichiarati.

Gli appartenenti al Nucleo non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

Per l'ammissione al Nucleo comunale occorre presentare domanda al Sindaco. La domanda d'ammissione deve essere recapitata direttamente presso la sede comunale.

La domanda, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi di legge, deve essere:

- 1) Redatta in carta libera secondo il modello approvato dalla Giunta Comunale.
- 2) Firmata per esteso dal richiedente, con firma in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento d'identità personale,
- 3) Corredata da una scheda contenente le note caratteristiche personali dichiarate dal richiedente. Con provvedimento del Sindaco o suo delegato, che deve essere sottoscritto per accettazione dall'aspirante volontario comunale, verrà adottata l'iscrizione nella "Sezione Volontari" del Nucleo Comunale.

I volontari ammessi dovranno presentare un certificato medico ai sensi del D.M. 28/02/83 prima della data di presa in servizio.

Essi sono inoltre tenuti ad effettuare attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi regionali.

I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi al modello regionale, che consentano il riconoscimento delle generalità del volontario stesso.

Art. 3 (Compiti, principi e sanzioni)

Il gruppo comunale di protezione civile svolge e promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, l'attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché l'attività di formazione, addestramento e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti s'impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Sindaco o suo delegato e dal

Coordinatore tecnico del Gruppo e potranno comportare, a seconda della gravità, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) Richiamo scritto
- 2) Sospensione
- 3) Espulsione

Fatto salvo che per tali comportamenti non si riscontrino illeciti penali o danni patrimoniali per cui valgono le norme di legge su detta responsabilità.

Art. 4 (Compiti del Sindaco)

Il Sindaco è l'autorità locale di protezione civile e responsabile unico del Nucleo. Ha la facoltà di conferire specifica delega ad un Assessore o Consigliere comunale. In qualità di responsabile del Nucleo, il Sindaco:

- ne dispone l'utilizzo;
- nomina il coordinatore ed il vice-coordinatore;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può disporre, con provvedimento motivato, il suo scioglimento;
- accetta le domande di adesione.
- dirige i servizi di soccorso e di preparazione all'emergenza, utilizzando se del caso mezzi e maestranze comunali e ogni altra risorsa per l'organizzazione dell'emergenza nell'ambito della normativa vigente, quali per esempio ordinanze, verbali di somma urgenza, deliberazioni in sanatoria e simili.
- tiene informati la popolazione e gli organi superiori preposti per legge.

Art. 5 (Coordinatore operativo e Vice-coordinatore)

Il Sindaco nomina un Coordinatore operativo ed un Vice-coordinatore.

Il Coordinatore ed, in sua assenza, il Vice, hanno il compito di armonizzare le iniziative del gruppo cui sovrintendono durante il suo normale funzionamento.

Il Coordinatore è responsabile dell'operato del gruppo e ne risponde direttamente al Sindaco o al suo delegato.

Porta a conoscenza dei componenti del gruppo le disposizioni del Sindaco o suo delegato e fa da portavoce del Nucleo.

Deve individuare, unitamente al Sindaco o al suo delegato, i compiti che possono essere svolti dai singoli volontari, a seconda delle esperienze e delle possibilità di ciascuno.

Si occupa di tutti gli aspetti organizzativi dell'attività del Nucleo, compresi la predisposizione di turni di servizio e l'elaborazione di programmi di intervento.

Art. 6 (Attività del Gruppo)

Costituiscono attività di volontariato di protezione civile, in ausilio al Servizio di Protezione Civile, le azioni di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi che determinano situazioni di messa in pericolo della pubblica incolumità.

L'attività di protezione civile svolta dal volontario comunale, sia in emergenza sia in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità.

Il gruppo opera in emergenza sotto la direzione del coordinatore operativo, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato.

L'impiego nelle attività di cui sopra può riguardare anche ambiti esterni al territorio comunale nel caso in cui l'Amministrazione comunale ritenga di offrire il proprio apporto all'emergenza in un quadro di solidarietà allargata.

In quest'ultimo caso, il Nucleo opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Esso interviene in maniera automatica, anche in assenza di esplicita autorizzazione da parte del Sindaco, nelle ipotesi contemplate dalla pianificazione comunale e/o sovracomunale, al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Il Nucleo è tenuto in ogni caso ad avvisare tempestivamente il Sindaco dell'avvenuto intervento.

Art. 7 (Località di impiego)

Il Gruppo opera normalmente nel territorio del comune di Zavattarello e dei comuni facenti parte della Comunità Montana Oltrepo Pavese, nel quadro della vigente gestione del servizio in forma associata.

Art. 8 (Dotazioni tecniche)

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale saranno forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, in comodato d'uso e/o anche in forma di cessione definitiva.

In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del Comune in emergenza da parte degli appartenenti al Nucleo, fatto salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative.

L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione d'esercitazioni e/o dimostrazioni dovranno essere preventivamente concordate fra il coordinatore operativo del Gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 9 (Obblighi di servizio dei volontari)

Ai fini dell'iscrizione nel Gruppo comunale, ogni volontario si impegna a:

- espletare il servizio con regolarità e dedizione;
- adeguarsi alla normativa di protezione civile e in particolare al presente regolamento;
- attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Servizio di Protezione Civile in merito agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative, all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento;
- rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché la disponibilità all'attivazione in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza;
- prestare la propria opera a favore del Gruppo comunale con carattere di priorità rispetto ad ogni altra prestazione volontaria richiesta da altre organizzazioni di volontariato cui eventualmente aderisca;

In caso di fuoriuscita dal Nucleo di volontariato comunale, dovranno essere restituiti i materiali e le attrezzature riutilizzabili e/o riportanti i contrassegni del Nucleo stesso.

Art. 10 (Diritti dei volontari)

Agli aderenti al Nucleo di volontariato di protezione civile comunale, legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, nonché nelle occasioni di cui all'Art. 6 del presente regolamento, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa statale e regionale nel tempo in vigore.

Tutti i volontari hanno diritto alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario.

Inoltre i volontari hanno i seguenti diritti:

- Diritto di proporre agli organi del Servizio di Volontariato tutte le iniziative per migliorarlo complessivamente o nel Settore di appartenenza.

- Diritto di richiedere per iscritto le disposizioni operative di particolare complessità.
- Diritto di beneficiare, nelle operazioni di emergenza/simulazioni autorizzate dagli organi competenti, di quanto previsto dalla Legge n° 363/84 (mantenimento posto del lavoro – retribuzione in caso di assenza – rimborso spese).
- Diritto di valorizzare le singole professionalità e specializzazioni già in suo possesso.

Art.12 (Richieste rimborsi)

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente Art. 11 verranno utilizzate le procedure fissate dalle autorità competenti in materia.

Relativamente all'applicazione delle stesse per l'utilizzo dei volontari in ambito comunale, si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente, rimborsando le eventuali spese sostenute dai volontari nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 13 (Norme finanziarie)

Il codice fiscale del Nucleo comunale coincide con quello del Comune.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio verrà istituito un apposito capitolo sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi, donazioni e/o sponsorizzazioni per il Nucleo di protezione civile.

Art.14 (Disposizioni finali)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Nucleo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Sindaco od il Dirigente preposto alla Protezione Civile Comunale darà avviso della costituzione del Nucleo di Volontariato di Protezione Civile Comunale e delle modalità d'adesione entro 30 giorni.